



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello  
Sviluppo Economico



Unione Europea  
FESR

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna  
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

## **POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE**

ASSE 2 "SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE"

Attività 2.1.b "Recupero dell'ambiente fisico"

Linea d'intervento "Recupero dell'ambiente fisico"

# **BANDO PER LA BONIFICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI CONTAMINATI**

## **CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2007 – 2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE - ASSE 2 "SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE" - Attività 2.1.b "Recupero dell'ambiente fisico" - Linea d'intervento "Recupero dell'ambiente fisico" ed è finalizzato a promuovere il recupero e il risanamento del territorio regionale attraverso interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati.

### **Art. 2 - Normativa di riferimento**

I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla seguente normativa:

1. Normativa Comunitaria
  - a) Reg. CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
  - b) Reg. CE 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i.;
  - c) Reg. CE 1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1080/2006 (come rettificato in data 15.02.2007) e s.m.i.;

- d) Decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (2006/702/CE) e s.m.i.;
  - e) Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
  - f) Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Aree Natura 2000 – SIC, ZPS);
  - g) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2. Normativa nazionale
- a) D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE";
  - b) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i.;
  - c) QSN – Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
  - d) D. lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" e normativa vigente in aree protette;
  - e) Delibera del 15 giugno 2007, n. 36 del CIPE "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007- 2013 e s.m.i.;
  - f) D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
  - g) Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
  - h) Legge 9 Dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale);
  - i) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
  - j) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
  - k) Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
  - l) Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).
  - m) D.M. 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»).
3. Normativa regionale
- a) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "Modifica della decisione C(2007) 5717 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
  - b) Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle

- direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)) e in particolare il capo V – “Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013, previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006”;
- c) Decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238/Pres (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013);
  - d) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
  - e) Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005));
  - f) Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e s.m.i. e regolamenti attuativi;
  - g) Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976 (Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate della Regione Friuli Venezia Giulia);
  - h) Decreto del Presidente della Regione del 5 giugno 2003 n. 165 (Regolamento di attuazione previsto dalla LR 14/2002 recante “Disciplina organica dei lavori pubblici”);
  - i) Decreto del Presidente della Regione del 31 dicembre 2009 n. 0374/Pres. (Friuli Venezia Giulia aree ammissibili per gli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. C) del trattato per l'intero periodo 2007-2013) e s.m.i.;
  - j) Decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres. (L.R. 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e s.m.i.;
  - k) Deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 18 maggio 2007 “Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo “competitività regionale e occupazione” per il periodo di programmazione 2007-2013” e s.m.i.
  - l) Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale dell'edilizia” e s.m.i.

### **Art. 3 – Definizioni**

Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

- “caratterizzazione”: l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (comprendenti i sedimenti), definite secondo quanto stabilito dall'Allegato 2 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- “analisi di rischio”: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- “bonifica”: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio;
- “messa in sicurezza permanente”: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;
- “ripristino ambientale”: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti

complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

- "siti contaminati di interesse nazionale": siti perimetrati ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, n. 639/RIBO/M/DI/B (sito inquinato di interesse nazionale di Trieste) e ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, n. 638/RIBO/M/DI/B (sito inquinato di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano);
- "efficienza finanziaria ed economica del progetto": il rapporto tra la spesa ammissibile del progetto e i metri quadrati del sito considerato (euro/mq).

#### **Art. 4 – Progetti finanziabili**

1. Sono finanziabili i progetti che hanno come finalità il recupero e il risanamento del territorio attraverso interventi di caratterizzazione, di analisi del rischio, di bonifica (ovvero di messa in sicurezza permanente) e ripristino ambientale di siti contaminati di interesse nazionale. Tali progetti devono essere relativi ad aree di proprietà pubblica, dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a procedimenti espropriativi finalizzati a provvedimenti di recupero di qualità ambientale.
2. Limitatamente ai Consorzi pubblici e ai Consorzi per lo sviluppo industriale sono finanziabili esclusivamente i progetti relativi alle aree pubbliche ricadenti nella zona industriale, di proprietà dei Consorzi, destinate a scopi strumentali e funzionali ai Consorzi stessi e non oggetto di attività economica. Le aree oggetto di intervento devono essere destinate all'uso pubblico all'atto della presentazione della domanda e tale destinazione deve permanere per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione, come definito dal successivo articolo 27. Gli interventi di cui al presente comma devono ricadere in siti contaminati di interesse nazionale.
3. Gli interventi devono insistere su immobili di proprietà del richiedente alla data della domanda o, limitatamente agli Enti pubblici territoriali, Commissari delegati per le emergenze socio economico e ambientali e Autorità portuali, anche su immobili per i quali il richiedente detenga, alla data della domanda e per un periodo non inferiore al vincolo di destinazione, la disponibilità del bene in base ad idoneo titolo (es. contratto di locazione/affitto, contratto di comodato, atto costitutivo di diritti reali di godimento,...) e sia stato autorizzato dal proprietario all'esecuzione dell'intervento.
4. I progetti finanziabili devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

#### **Art. 5 – Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente i seguenti soggetti: Enti pubblici territoriali, Consorzi pubblici, Commissari delegati per le emergenze socio economico e ambientali, Autorità portuali, Consorzi per lo sviluppo industriale.
2. Non sono ammesse domande presentate in forma congiunta dai soggetti di cui al comma 1.

#### **Art. 6 – Obiettivi**

1. La realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4 concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi previsti dal POR – FESR 2007-2013:
  - a. obiettivo specifico: promuovere la sostenibilità ambientale;
  - b. obiettivo operativo: valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologici.
2. Il concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è misurato sulla base

dei seguenti indicatori fisici:

- a. area caratterizzata (mq) o area bonificata (mq);
  - b. progetti di recupero e bonifica realizzati (numero).
3. Nella domanda di finanziamento i soggetti richiedenti sono tenuti a fornire, relativamente agli indicatori di cui al comma 2 riportati nell'Allegato B al presente bando, il valore atteso alla conclusione del progetto presentato.

## **CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE**

### **Art. 7 – Criteri di ammissibilità dei progetti**

1. Sono ritenuti ammissibili i progetti che soddisfano i seguenti criteri:
  - a. criteri di ammissibilità formale;
  - b. criteri di ammissibilità generale;
  - c. criteri di ammissibilità specifica.

### **Art. 8 – Criteri di ammissibilità formale**

1. La domanda di finanziamento dovrà rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità formale:
  - a. ammissibilità del proponente;
  - b. correttezza e completezza formale della proposta progettuale.

### **Art. 9 – Criteri di ammissibilità generale**

1. La domanda di finanziamento dovrà rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità generale:
  - a. coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e dell'Attività per cui il progetto è proposto a finanziamento;
  - b. coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR come definito dal regolamento (CE) n. 1080/2006 e delle condizioni e degli obiettivi specifici previsti dallo stesso<sup>1</sup>;
  - c. rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi<sup>2</sup>;
  - d. coerenza del progetto con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela dell'ambiente, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
  - e. divieto di cumulabilità dei contributi (articolo 54 regolamento (CE) n. 1083/2006);
  - f. coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
  - g. coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015);
  - h. rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS), degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime.

### **Art. 10 – Criteri di ammissibilità specifica**

---

<sup>1</sup> Ad esempio, esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale.

<sup>2</sup> I criteri di demarcazione sono richiamati nel POR, al paragrafo 3.3 "Aspetti specifici di sviluppo a carattere territoriale" e nelle singole schede di Attività al paragrafo "Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari". La loro verifica avverrà sulla base dei dati acquisiti in domanda.

1. La domanda di finanziamento dovrà soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità specifica:
  - a. per gli interventi aventi potenziali effetti significativi sui siti appartenenti alle aree Natura 2000, compatibilità con le disposizioni della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
  - b. coerenza con il piano regionale di bonifica e con il piano del commissario straordinario per la laguna di Grado e Marano limitatamente alle aree di competenza;
  - c. interventi subordinati al rispetto del principio "chi inquina paga" e alle aree di proprietà pubblica, dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a procedimenti espropriativi finalizzati a provvedimenti di recupero e qualità ambientale.

#### **Art. 11 – Criteri di valutazione**

1. I progetti ritenuti ammissibili sono valutati secondo i seguenti criteri (laddove applicabili), tra loro cumulabili, fino ad un massimo di 100 punti:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
1. Interventi ricadenti in siti contaminati per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza socio-ambientale <sup>3</sup> .	<b>4</b>
2. Interventi ricadenti in siti contaminati di interesse nazionale.	<b>14</b>
3. Interventi ricadenti in siti contaminati di interesse regionale previsti dal piano regionale di bonifica.	<b>2</b>
4. Prosecuzione di interventi di ripristino ambientale già in corso.	<b>2</b>
5. Congruità/efficienza finanziaria ed economica del progetto: (Punteggio assegnato in progressione lineare, con i seguenti limiti massimi: 5.1 Piano di caratterizzazione (punti da 0 a 8); 5.2 Analisi di rischio (punti da 0 a 8); 5.3 Progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente (punti da 8 a 32); determinato rapportando l'efficienza finanziaria ed economica del progetto al valore migliore dei progetti presentati).	<b>32</b>
6. Ricaduta del recupero dell'ambiente fisico sul settore produttivo.	<b>2</b>
7. Grado di cantierabilità del progetto (stato di avanzamento della progettualità dell'intervento) <sup>4</sup> : 7.1 piano di caratterizzazione presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'approvazione (punti 4); 7.2 piano di caratterizzazione approvato con decreto direttoriale dal MATTM (punti 20); 7.3 piano di caratterizzazione eseguito con presentazione al MATTM dei risultati delle indagini svolte (punti 10); 7.4 analisi di rischio presentata al MATTM per l'approvazione (punti 4); 7.5 analisi di rischio approvata con decreto direttoriale dal MATTM (punti 6); 7.6 progetto di bonifica presentato al MATTM per l'approvazione (punti 30); 7.7 progetto di bonifica approvato con decreto direttoriale dal MATTM (punti 40); 7.8 messa in sicurezza permanente presentata al MATTM per l'approvazione (punti 30);	<b>40</b>

<sup>3</sup> Aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno 3 giugno 2002, n. 3217 e s.m.i.

<sup>4</sup> Per il criterio di valutazione n. 7 deve essere indicato unicamente lo stato più avanzato della progettualità dell'intervento.

7.9 messa in sicurezza permanente approvata con decreto direttoriale dal MATTM (punti 40).	
8. Prospettive di riutilizzo del sito con finalità produttive.	<b>2</b>
9. Ricadute occupazionali dirette, indirette e indotte dal riutilizzo produttivo del sito.	<b>2</b>

2. Con riferimento al criterio di valutazione di cui al comma 1, punto 5, il calcolo viene effettuato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
3. Ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio sulla base della rispondenza ai criteri definiti al comma 1.
4. Sulla base dell'istruttoria i progetti da ammettere a finanziamento sono inclusi in una graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio.
5. I progetti considerati ammissibili, secondo le modalità del presente bando, vengono finanziati, anche parzialmente, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

#### **Art. 12 – Criteri di priorità**

1. A parità di punteggio, il posizionamento delle domande di finanziamento in graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DEI FINANZIAMENTI**

#### **Art. 13 – Risorse finanziarie disponibili**

1. Le risorse POR FESR 2007-2013 disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando, al netto della quota di cofinanziamento a carico dei beneficiari, ammontano complessivamente a euro 5.000.000,00 di cui euro 1.225.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea, euro 2.625.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 1.150.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento regionale.
2. Il progetto deve avere una percentuale minima di cofinanziamento da parte di ciascun beneficiario, pari al 23% della spesa ammissibile.
3. È facoltà dell'amministrazione regionale assegnare al presente bando ulteriori risorse.

#### **Art. 14 – Tipologia ed intensità dei finanziamenti**

1. I finanziamenti consistono in contributi in conto capitale e, per ciascun progetto, non possono eccedere il 77% della spesa ammissibile.
2. Il limite massimo di contribuzione di ciascun progetto non può essere comunque superiore a 3.000.000,00 euro, al netto della quota di cofinanziamento a carico dei beneficiari.

#### **Art. 15 – Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dal 1 gennaio 2007, purché riferite a progetti non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda. Si intendono conclusi alla data di presentazione della domanda quei progetti i cui documenti di spesa siano stati tutti emessi e regolarmente quietanzati entro tale data e per i quali sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione o analoga documentazione nel caso di acquisizione di beni o servizi.
2. Le spese per la realizzazione degli interventi devono essere conformi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1080/2006, dal regolamento (CE) n. 1081/2006, dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal regolamento (CE) n. 1828/2006, nonché a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.
3. Ciascun intervento deve essere inquadrato alternativamente o nella categoria "opere e lavori pubblici" o nella categoria "acquisizione di beni e servizi" sulla base dell'oggetto principale del contratto.
4. Per gli interventi ricadenti nella categoria "opere e lavori pubblici", sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa, riferite direttamente ai progetti da attuare:

- a. lavori realizzati in appalto<sup>5</sup>;
  - b. lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto<sup>5</sup> (compresi gli allacciamenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), punto 3) del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.);
  - c. spese di progettazione e studi (decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., art. 8, comma 1, lettera b), punti 2), 7), 11), nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres.);
  - d. acquisizione di beni<sup>6</sup>;
  - e. acquisizione di servizi<sup>6</sup>;
  - f. spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori (nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres.);
  - g. spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse all'acquisizione di beni/servizi;
  - h. imprevisti (nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.);
  - i. accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per i lavori su sedi stradali;
  - j. IVA<sup>7</sup> su:
    - a. spese di progettazione e studi;
    - b. attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori;
  - k. IVA<sup>7</sup> su spese non comprese nell'elenco di cui sopra, distinta per le voci di spesa a cui si riferisce.
5. Per gli interventi ricadenti nella categoria "acquisizione di beni e servizi", sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa, riferite direttamente ai progetti da attuare:
- a. acquisizione di beni;
  - b. acquisizione di servizi<sup>8</sup>;
  - c. lavori in appalto (di natura accessoria);
  - d. lavori non in appalto (di natura accessoria);

---

<sup>5</sup> Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese relative agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale del suolo, del sottosuolo, dei sedimenti e delle acque (interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici).

<sup>6</sup> Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese per l'acquisto di beni e/o servizi connessi o complementari alla realizzazione delle opere e/o dei lavori.

<sup>7</sup> IVA ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.

<sup>8</sup> Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese per la caratterizzazione ambientale di un sito identificabili come l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, sedimenti e acque), comprensive delle validazioni da parte dell'ente di controllo (definite secondo quanto stabilito dall' allegato 2 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), le spese per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica (determinata secondo i criteri di cui all'allegato 1 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

- e. spese di progettazione e studi (relativamente ai lavori di natura accessoria);
- f. imprevisti;
- g. IVA<sup>9</sup> distinta per le voci di spesa a cui si riferisce.

#### **Art. 16 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese**

1. Le spese indicate nella domanda e successivamente rendicontate dovranno:
  - a. risultare connesse agli interventi cofinanziati (principio dell'effettività);
  - b. risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale (principio della legittimità);
  - c. risultare relative a interventi localizzati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (principio della localizzazione);
  - d. essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (principio della prova documentale);
  - e. non essere già state ammesse a una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario (divieto generale di pluricontribuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1083/2006);
  - f. essere effettivamente sostenute dal beneficiario.
2. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che esse riguardino i costi effettivi relativi all'esecuzione degli interventi e che vengano imputate con calcolo pro-rata agli interventi stessi, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, se direttamente connesse agli interventi cofinanziati e necessarie per la loro preparazione o realizzazione.
4. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario costituisce una spesa ammissibile solo se non recuperabile.
5. E' altresì ammissibile ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, solo se non recuperabile.

#### **Art. 17 – Prova della spesa**

1. Non sono ammissibili a rendiconto spese pagate in contanti per un importo superiore a euro 500,00.
2. Nel caso di spese di importo pari o inferiore a euro 500,00, saldate in contanti, dovrà essere prodotto quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con timbro e firma del fornitore medesimo e con la data di pagamento, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.
3. Le spese sostenute dal beneficiario dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
4. In sede di rendiconto, il beneficiario è tenuto a provare l'effettivo sostenimento di ognuna delle spese rendicontate con adeguata documentazione bancaria o postale ovvero tramite copia degli estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori.
5. Non sono in nessun caso accettate autodichiarazioni di pagamento prodotte dal beneficiario.

#### **Art. 18 – Progetti generatori di entrate**

1. Nel caso di progetti il cui costo superi 1 milione di euro, ai fini della determinazione delle entrate nette, il beneficiario deve compilare la dichiarazione (Allegato C.1) al bando e comunicare all'amministrazione

---

<sup>9</sup> IVA ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.

regionale se il progetto comporta un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà indicare le entrate previste e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione, compilando l'apposito modello per il calcolo delle entrate nette (Allegato C.2) al presente bando.

2. Le entrate generate dal progetto di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Nel caso in cui risulti obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare alla amministrazione regionale le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del finanziamento.

#### **CAPO IV – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

##### **Art. 19 – Modalità e termini di presentazione delle domande**

1. Le domande di finanziamento devono essere relative ad un unico intervento<sup>10</sup> e devono essere indirizzate alla struttura attuatrice Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, via Giulia n. 75/1, 34126 Trieste.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente (o altro soggetto legittimato a sottoscrivere), devono essere redatte utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente bando. Il modello è anche disponibile sul sito web della Regione, all'indirizzo: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it). Le domande non redatte in conformità a detto modello sono considerate inammissibili.
3. Le domande devono essere contenute in un plico sigillato recante la dicitura «POR FESR 2007-2013, Attività 2.1.b. Domanda di partecipazione al bando per la bonifica e il ripristino ambientale di siti contaminati» e devono pervenire entro il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora tale termine scada in un giorno festivo o il sabato è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Del ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio.
4. Le domande s'intendono pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito, di cui fa fede il timbro postale, purché pervengano effettivamente entro i dieci giorni successivi al termine di cui al precedente comma 3.
5. L'amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

##### **Art. 20 – Documentazione da allegare alla domanda**

1. Alla domanda (Allegato A) deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a. copia fotostatica non autenticata dell'atto con il quale l'organo competente dell'ente richiedente assume l'impegno a garantire la copertura della quota di cofinanziamento a proprio carico;
  - b. (limitatamente agli Enti pubblici territoriali, Commissari delegati per le emergenze socio economico e ambientali e Autorità portuali) per i progetti che insistono su aree di cui il richiedente detenga la disponibilità materiale in base a idoneo titolo giuridico, copia dell'atto

---

<sup>10</sup> Riferito o agli interventi di caratterizzazione o all'analisi di rischio, o alla bonifica (ovvero messa in sicurezza permanente) e ripristino ambientale.

attestante la disponibilità e copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione del progetto;

- c. "scheda progetto" (Allegato B) nella quale il beneficiario deve indicare se l'intervento ricade nella categoria "opere e lavori pubblici" o nella categoria "acquisizione di beni e servizi". In base alla scelta devono essere compilati alternativamente o il quadro 5.1 (Quadro economico riferito a opere e lavori pubblici) o il quadro 5.2 (Quadro economico riferito all'acquisizione di beni e servizi). L'Allegato B deve essere corredato dalla seguente documentazione:
    - i. relazione tecnico progettuale (recante i contenuti previsti dal punto 3.1 dell'Allegato B);
    - ii. copia dell'atto di approvazione del progetto da parte dell'organo competente dell'ente richiedente e copia degli elaborati progettuali approvati;
  - d. "dichiarazione entrate nette" (Allegato C.1) e, qualora ne ricorrano i presupposti, "modello per il calcolo delle entrate nette" (Allegato C.2), ai fini di cui all'articolo 18;
  - e. "check list di autocontrollo" (Allegato D), per le procedure di evidenza pubblica già esperite al momento della presentazione della domanda e documentazione relativa alle procedure di gara esperite;
  - f. copia fotostatica non autenticata del provvedimento dell'ente di autorizzazione al legale rappresentante di presentazione della domanda;
  - g. copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale dell'ente sottoscrittore della domanda di finanziamento o altro soggetto dell'ente legittimato a sottoscrivere;
  - h. copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma, solo nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante dell'ente.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a, b, c e d è considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta, comunque non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine la domanda sarà considerata improcedibile e dell'archiviazione verrà data comunicazione al soggetto interessato.

#### **Art. 21 – Inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili le domande:
  - a. pervenute dopo il termine fissato all'articolo 19, commi 3 e 4;
  - b. prive di valida sottoscrizione da parte del richiedente;
  - c. non rispondenti ai criteri di cui agli articoli 8, 9 e 10;
  - d. redatte non conformemente all'Allegato A al presente bando;
  - e. non corredate da tutta la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a, b, c e d.

#### **Art. 22 – Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento**

1. A seguito dell'istruttoria svolta sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e priorità indicati agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'attuazione del POR FESR - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" - di cui al D.P.Reg. 13 settembre 2008, n. 0238/Pres., di seguito "Regolamento di attuazione del POR", con decreto del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna:
  - a. viene approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase istruttoria, con l'indicazione, per ciascun progetto, del punteggio attribuito e dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili. La graduatoria reca inoltre l'evidenza:

- a.1) dei progetti ammessi e finanziati, con specificazione dei contributi rispettivamente assegnati;
  - a.2) dei progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse;
- b. viene approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
- 2. Il decreto di cui al comma 1, che costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013, è adottato entro novanta giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 3. I progetti ammissibili sono finanziati, anche parzialmente, fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, lettera a).
- 4. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi l'amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1.

#### **Art. 23 – Concessione del finanziamento**

- 1. A seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), il direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati adotta il decreto di concessione del finanziamento.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce i termini entro i quali i beneficiari devono presentare/comunicare:
  - a. il verbale di consegna dei lavori e/o il primo contratto stipulato per l'acquisizione dei beni e/o dei servizi;
  - b. il certificato di ultimazione dei lavori o la data di consegna dell'ultima prestazione/bene;
  - c. la rendicontazione finale.
- 3. Il termine per la rendicontazione finale non può comunque essere posteriore al 30 giugno 2015.

#### **Art. 24 – Avvio, realizzazione e conclusione del progetto**

- 1. Nel caso di realizzazione di interventi che consistono prevalentemente in opere e lavori pubblici, i soggetti beneficiari:
  - a. provvedono ad esperire le gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione e per l'aggiudicazione dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. I beneficiari sono tenuti ad approvare il nuovo quadro economico del progetto, a seguito di eventuali economie di gara, dandone tempestiva comunicazione al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati che, con decreto del direttore, provvede al disimpegno delle economie e alla rideterminazione del finanziamento. Le eventuali risorse liberatesi ritornano nella disponibilità del Fondo POR FESR 2007 – 2013;
  - b. provvedono alla consegna dei lavori e alla redazione del relativo verbale, il quale deve essere trasmesso al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati. La data del verbale di consegna dei lavori coincide con l'effettivo avvio del progetto;
  - c. sono tenuti ad ultimare il progetto e trasmettere al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati il certificato di ultimazione dei lavori, unitamente ai dati finali relativi agli indicatori di cui all'articolo 6, comma 3, entro i termini massimi fissati dal decreto di concessione del finanziamento;
  - d. provvedono ad approvare il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo che comprova la conclusione del progetto, trasmettendo al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati il quadro economico finale di spesa con la documentazione necessaria alla rendicontazione come previsto all'articolo 25, comma 1, lettera c.;
- 2. Nel caso di realizzazione di interventi che consistono prevalentemente nell'acquisizione di beni e servizi, i soggetti beneficiari:
  - a. provvedono ad esperire le gare per l'affidamento degli incarichi di fornitura di beni e servizi

nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e ad aggiudicarle. L'avvio degli interventi coincide con la data di stipula del primo contratto. La conclusione degli interventi coincide con la data di consegna dell'ultima prestazione/bene;

- b. provvedono a verificare la conformità delle acquisizioni e a trasmettere al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione.

#### **Art. 25 – Erogazione del finanziamento**

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento di attuazione del POR e dalla Circolare n. 2<sup>11</sup> dell'Autorità di Gestione del POR FESR Obiettivo Competitività 2007-2013, i finanziamenti sono erogati a favore dei singoli beneficiari, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita e con le seguenti modalità:
  - a. Erogazione per stati di avanzamento a fronte di spese effettivamente sostenute e presentazione della documentazione di spesa;
  - b. erogazione in via anticipata con decreto del direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati alle seguenti condizioni, stabilite dalla già richiamata Circolare n. 2 dell'autorità di Gestione del POR FESR:
    - i. accertamento, da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, dell'effettivo avvio del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 24;
    - ii. invio, da parte del beneficiario, di copia dei documenti di spesa, anche non quietanzati (fatture o certificati di pagamento) e i relativi stati avanzamento lavori, nonché delle check list di autocontrollo redatte secondo il modello di cui all'Allegato D al presente bando, con riferimento alle attività già espletate;
    - iii. verifica, da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, della regolarità della documentazione di spesa;
    - iv. gli atti che dispongono tutte le tipologie di anticipi dovranno ottenere una preliminare autorizzazione vincolante da parte dell'Autorità di Gestione;
    - v. a seguito dell'erogazione in via anticipata, il beneficiario è tenuto ad inviare al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro i termini fissati dal decreto di cui al comma 1, lettera b), gli originali delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa, debitamente quietanzati, a riscontro della documentazione già presentata in copia;
    - vi. l'importo degli anticipi complessivamente erogati non può comunque superare il 70% dell'ammontare del finanziamento concesso;
    - vii. l'Autorità di Gestione può sospendere la liquidazione di somme di anticipo, qualora ne ravvisi la necessità, per esigenze di cassa.
  - c. L'erogazione del saldo del finanziamento avviene a seguito dell'accertamento della conclusione degli interventi da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con verifiche condotte anche in loco, previa presentazione da parte del beneficiario della documentazione per la rendicontazione finale prevista nel decreto di concessione. Il saldo del finanziamento sarà subordinato alla presentazione di:
    - i. richiesta di erogazione;
    - ii. check list di autocontrollo, ove non già presentata;

---

<sup>11</sup> POR FESR 2007-2013. Circolare n. 2 – Modalità di erogazione delle anticipazioni ai sensi di quanto disposto ex art. 12, commi 3, 4, 5 e art. 15 del Regolamento per l'Attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione".

- iii. quadro economico finale di spesa approvato;
  - iv. documentazione giustificativa della spesa sostenuta, in originale, con specifico riferimento a quanto previsto dal progetto;
  - v. certificazione che comprova la conclusione del progetto o documentazione che attesta la verifica della regolarità e della conformità delle acquisizioni;
  - vi. ogni altro atto o documento eventualmente necessario richiesto dall'Autorità di Gestione o dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati.
2. La documentazione finale di spesa dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione dell'intervento e comunque entro i termini stabiliti dal decreto di concessione.
  3. Qualora il finanziamento concesso sia ridotto, in applicazione dell'articolo 33, in misura tale da risultare inferiore al finanziamento liquidato in forma anticipata ai sensi del comma 1, lettera b), il beneficiario è tenuto a restituire il maggior finanziamento percepito in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

## CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

### Art. 26 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi come specificati nell'Allegato A del presente bando:
  - a. rispettare il vincolo di destinazione e di operatività di cui all'articolo 27 e trasmettere ogni anno, per tutta la durata del vincolo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nonché l'effettiva operatività dell'intervento;
  - b. predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'Autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
  - c. conservare in plico separato, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
  - d. consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'amministrazione nazionale e regionale;
  - e. adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, di esecuzione dei lavori e di acquisto di forniture **nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli**<sup>12</sup>;
  - f. successivamente all'aggiudicazione delle gare di lavori pubblici, comunicare al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati il nuovo quadro economico dell'opera preventivamente approvato dal beneficiario stesso, comprese le eventuali economie di gara;
  - g. rispettare le condizioni di partecipazione del FESR di cui all'articolo 54 regolamento (CE) n. 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di pluricontribuzione di cui al Decreto del

<sup>12</sup> Con riferimento alla modalità di attuazione delle operazioni cofinanziate dall'Unione Europea, a valere sui Fondi Strutturali 2007-2013, si richiama la Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02 e la **Comunicazione Autorità di gestione - Fondi strutturali UE: contratti pubblici di lavori e forniture di beni e servizi, di data 27 ottobre 2009**, riportato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia nella pagina relativa al POR FESR 2007-2013, nella sezione Circolari e comunicazioni relative al POR FESR 2007-2013.

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sulla GURI 294 del 17/12/2008;

- h. cofinanziare effettivamente, con risorse proprie, il progetto nella misura indicata nella domanda;
- i. comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce e ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;
- j. rispettare la tempistica per l'avvio, realizzazione, conclusione e rendicontazione degli interventi prevista nel bando e nel decreto di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui all'articolo 29;
- k. richiedere autorizzazione preventiva al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati per le variazioni di cui all'articolo 28;
- l. rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel POR Obiettivo Competitività 2007-2013, nei Regolamenti comunitari inerenti ai Fondi strutturali, in particolare nel regolamento (CE) n. 1083/2006 e nel regolamento (CE) n. 1828/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere cartelloni in loco e di esporre le targhe esplicative, nonché di garantire la massima informazione del finanziamento nell'ambito del POR anche presso i fornitori mediante indicazione del cofinanziamento del POR FESR, per esempio, nelle richieste di preventivo e nelle fatture;
- m. comunicare già in sede di domanda il Codice Unico di Progetto (CUP). Qualora si indichi il CUP provvisorio va comunicato il CUP definitivo entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto del direttore centrale di cui all'articolo 22, comma 2 del presente bando;
- n. comunicare le operazioni generatrici di entrate ai sensi dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- o. comunicare eventuali altri contributi richiesti e/o ottenuti per spese inerenti lo stesso progetto;
- p. inserire le opere pubbliche nel Piano triennale delle opere pubbliche, ove prescritto;
- q. inviare, su richiesta dell'amministrazione regionale e per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
- r. trasmettere la documentazione richiesta dall'amministrazione regionale nelle varie fasi di istruttoria nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, necessari ai fini di monitoraggio, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa;
- s. rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- t. rispettare le politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- u. rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- v. rispettare gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS), per gli interventi ricadenti in tali aree.

#### **Art. 27 – Vincolo di destinazione e di operatività**

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 "Stabilità delle operazioni", pena la revoca del finanziamento ai sensi del successivo comma 9 e dell'articolo 34, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione, soggettivo ed oggettivo, nonché l'operatività dell'oggetto del finanziamento, a decorrere dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo nei confronti del beneficiario per la durata di 5 anni.
2. L'intervento, a pena di revoca, non deve subire modifiche sostanziali:
  - a. che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
  - b. risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà e/o dalla cessazione dell'attività.
3. Il vincolo di destinazione è soggettivo e oggettivo.
4. Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità (limitatamente agli Enti pubblici territoriali, Commissari delegati per le emergenze socio economico e ambientali e Autorità portuali), dei beni oggetto di finanziamento per tutta la durata prevista al precedente comma 1.
5. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di finanziamento nel rispetto della normativa ambientale ed in conformità alle finalità progettuali e del bando.
6. All'atto della presentazione della rendicontazione finale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i beneficiari hanno l'obbligo di comunicare la data di decorrenza dell'effettiva operatività del progetto e di mantenere tale vincolo di operatività da detta data sino al venir meno del vincolo di destinazione di cui al comma 1.
7. I beneficiari trasmettono al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il 1° marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto dei vincoli.
8. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 6, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati procede a ispezioni e controlli ai sensi della normativa vigente in materia.
9. L'inosservanza dell'obbligo di mantenere i vincoli di cui ai commi 1 e 6 comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, secondo le modalità di cui all'articolo 51 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 28 – Variazioni in corso di realizzazione del progetto**

1. Non sono ammissibili modifiche agli interventi approvati non imputabili a cause impreviste e imprevedibili, a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta che:
  - a. modifichino sostanzialmente gli obiettivi e le finalità e implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10;
  - b. comportino una riduzione del punteggio dell'intervento tale da determinare una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo intervento non finanziato per insufficienza di risorse.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali variazioni al progetto che comportino modifiche del quadro economico dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati che ne valuterà le motivazioni, tenuto conto dei requisiti di ammissibilità e priorità.
3. L'approvazione di eventuali modifiche non determina in nessun caso l'aumento del finanziamento concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata.
4. Qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare inferiore a quella inizialmente ammessa a finanziamento, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati procederà alla proporzionale

rideterminazione del finanziamento medesimo.

#### **Art. 29 – Proroghe**

1. Eventuali richieste di proroga dei termini fissati con i decreti previsti dal presente bando devono essere debitamente motivate e presentate al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati prima della scadenza dei termini stessi, a pena di inammissibilità.
2. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati valuta la concedibilità della proroga in relazione alla tutela dell'interesse pubblico, con specifico riferimento ai vincoli stabiliti dalla normativa comunitaria sull'avanzamento della spesa e sul disimpegno automatico di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1083/2006, e si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
3. Le eventuali proroghe richieste non devono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

#### **Art. 30 – Sospensioni**

1. Se il progetto diviene in parte o interamente non realizzabile nei termini prescritti per cause imprevedibili e non evitabili, comunque non imputabili ai beneficiari, nonché nei casi di procedimento giurisdizionale o di ricorso amministrativo con effetto sospensivo, i beneficiari stessi ne danno immediata comunicazione al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, accertata la diretta connessione tra dette cause e l'interruzione dell'intervento, dispone la sospensione dei termini. Tali termini riprendono a decorrere dalla cessazione delle cause di sospensione.
2. In ogni caso, le sospensioni non possono comportare uno slittamento del termine di cui all'articolo 23, comma 3.

#### **Art. 31 – Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture**

1. Le aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dovranno essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria vigente. A tal fine, i beneficiari fanno riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall'autorità di gestione nel manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma allegato alla delibera della giunta regionale n. 1008 del 7 maggio 2009 e nella nota prot. n. RAF/2/13/75362 di data 27/10/2009 (Allegato E).
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della L.R. n. 7 del 21 luglio 2008, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente beneficiario è tenuto a restituire al fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal bando.
3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 della L.R. n. 7 del 21 luglio 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della LR 14/2002 che prevedono che "ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente".
4. Eventuali contratti aggiuntivi, complementari al primo contratto concluso, sono ammissibili solo se sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, esclusivamente a causa di circostanze imprevedute e imprevedibili, come indicato nel manuale delle procedure richiamato al comma 1.

#### **Art. 32 – Controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. L'Autorità di gestione, i competenti organi comunitari, statali o regionali potranno inoltre effettuare in

qualsiasi momento verifiche e o controlli, anche in loco al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

## **CAPO VI – RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI**

### **Art. 33 – Riduzione del finanziamento**

1. Il finanziamento concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, quando:
  - a. il progetto viene realizzato parzialmente, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originari; in tal caso il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati valuterà la concessione di una quota parte del contributo in proporzione alla spesa ammissibile a rendiconto;
  - b. la spesa ammessa a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, tenuto conto delle eventuali modifiche progettuali regolarmente comunicate e approvate ai sensi dell'articolo 28;
  - c. ricorrono le condizioni di cui all'articolo 18, comma 3.

### **Art. 34 – Revoca del finanziamento e sospensione dell'erogazione**

1. Il finanziamento concesso viene revocato nei seguenti casi:
  - a. mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;
  - b. rinuncia del beneficiario;
  - c. difformità di realizzazione rispetto al progetto approvato tali che l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12 al progetto effettivamente realizzato determini una riduzione del punteggio assegnato e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento;
  - d. mancato rispetto dell'obbligo di cofinanziamento di cui all'articolo 13;
  - e. riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 8, 9 e 10, ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte rilevante delle spese rendicontate;
  - f. mancato rispetto del vincolo di destinazione e operatività di cui all'articolo 27;
  - g. mancata rendicontazione dell'intervento entro i termini previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c);
  - h. falsità di dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
  - i. negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000.
2. La Regione può procedere alla revoca del finanziamento concesso in caso di mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda e dell'accettazione del finanziamento.
3. La revoca del finanziamento comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000.

## **CAPO VII – NORME FINALI**

### **Art. 35 – Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando e dei relativi allegati, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006, del regolamento (CE) n. 1080/2006, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle

modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### **Art. 36 –Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari**

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, i dati acquisiti attraverso le domande di finanziamento e i relativi allegati richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dall'amministrazione regionale esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
4. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del finanziamento concesso.
5. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati.

#### **Art. 37 –Elementi informativi**

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
  - struttura attuatrice:  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna  
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati  
via Giulia, n. 75/1 – 34126 Trieste  
tel. 040/3774194 - fax 040 3774410 e 040 3774513  
e-mail: s.gestione.rifiuti@regione.fvg.it
  - responsabile del procedimento:  
direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati - tel. 040 3774194.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

- Allegato A – Domanda beneficiario
- Allegato B – Scheda progetto
- Allegato C.1 – Dichiarazione entrate nette
- Allegato C.2 – Modello per il calcolo delle entrate nette
- Allegato D – Check list di autocontrollo
- Allegato E – Nota prot. n. RAF/2/13/75362 di data 27/10/2009